

vezzi nella Storia Bresciana da me pubblicata nella Raccolta *Rer. Ital.* le detestò, siccome invenzione, che stranamente turbava la quiete d'Italia. Certamente a prima vista non sembra meritevole di condanna una tale usanza. Imperciocchè è ufizio e debito del Principe e della Repubblica il difendere non tanto i Beni dell'università, quanto anche de' privati; e qualora co' mezzi ordinarj non si può ricuperare l'usurato da gli stranieri, dee essere permesso il valersi de' gli straordinarj. Che se ne resta aggravato un innocente, la colpa si rovescia sopra il Principe o Città, che ha negato di far giustizia. E perciocchè in guerra giusta vien creduto lecito l'occupar le robe e sostanze de' nemici: così nelle Rappresaglie, le quali sono una specie di guerra, sembra permesso lo stesso, mentre per la non impetrata giustizia sono accordate da chi ha legittima facoltà di accordarle. Non mi stendo maggiormente per mostrare introdotto l'uso d'essa Rappresaglia senza offendere la Giustizia, siccome pretendono di avere mostrato varj Giurisconsulti e Scrittori di Politica. Tuttavia non mancano ragioni capaci di condannare, e far conoscere per ingiusto e pernicioso troppo all'umano Commercio l'uso delle medesime Rappresaglie, sì familiari una volta per le Città Italiane. Non sembra mai conforme alla ragione, che per mancamento d'uno s'abbia a vessare un'intera innocente popolazione, e che s'apra la porta a tanti mali, che provenivano ne' tempi andati dalla concessione delle Rappresaglie. Immaginatevi conceduta la Rappresaglia per qualche delitto o debito di un Cittadino contro la di lui Città: allora niun de' Mercatanti, anzi nè pure de' Cittadini osava di entrare nel territorio della Città, che avea conceduta essa Rappresaglia; ed ecco rovinato affatto il commercio o d'una o pur di amendue le Città, con grave incomodo tanto de' privati che del Pubblico. Oltre a ciò di rado avveniva, che l'innocente spogliato o ricuperasse la roba toltagli, o fosse soddisfatto pel danno da ciò provenuto. Spesse volte ancora accadeva, che lo sdegno de' gli spogliatori si scaricava sopra de' gli altri innocenti senza pubblica autorità, e crescevano le violenze e ladrerie, cercando molti di trarre guadagno dal poterli far giustizia dapersestesso. Però non lieve imbroglio e fastidio era quello de' Rettori pubblici in prevenire questa picciola guerra, e il rimediare alle pessime sue conseguenze: il che spezialmente vedo praticato da i Modenesi, come apparisce da gli Arti del loro Archivio nell' Anno 1318. Ivi si legge: *Nobilis vir Dominus Ylarius de Zochis Civis Parmensis, honorabilis Potestas Civitatis & Communis Placentiæ, nomine Communis Placentini, ex nunc suspendit omnes & singulas Represalias, concessas in Civitate Placentiæ contra omnes & singulos Cives & Districtuales Mutinæ, omnibus & singulis Placentinis hinc retro quacumque ratione & causa. Et hæc ad postulacionem & instantiam Domini Lambertini Graciæ Ambaxatoris, Syndici, & Procuratoris Dominorum Potestatis, Communis, & Hominum*